



Stralcio MOG –231
Art. 1.10 – Parte Generale
Sistema Whistleblowing

“Enfarma SpA”

"Scegliamo le migliori materie prime per integrare la tua alimentazione"

Tel. +39 095 464968 - Fax +39 095 309856

e-mail: info@enfarma.it



- 1) Revisione 1 del 02.05.2023** (Determina Amministratore Unico ratificata con delibera dell’Assemblea dei soci del 02.05.2023 – Adeguamento post-trasformazione in Società per Azioni; Aggiornamento “Reati Presupposto – Adeguamento altri Allegati).
- 2) Revisione 2 del 14.12.2023** (Determina Amministratore Unico del 04.12.2023 ratificata con delibera dell’Assemblea dei soci del 14.12.2023 – Implementazione Disciplina “Whistleblowing” di cui al D.Lgs. n. 24/2023).



1.10 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

1.10.A - FONTI NORMATIVE E FUNZIONALITA' DELL'ISTITUTO

- (a) L'Art. 6, comma 2bis, del D.Lgs. 231/2001 («Decreto 231») – aggiornato dall'Art. 2, comma 1, della legge 179/2017 - rubricato «tutela del dipendente/collaboratore che segnala illeciti», ha introdotto nel nostro sistema ordinamentale una misura sottesa a favorire le segnalazioni di fattispecie di illecito, che nei paesi di common law è meglio noto come Sistema «Whistleblowing». Nello specifico, in data 30 marzo 2023 è entrato in vigore D. Lgs. 10 marzo del 2023, n. 24 attraverso il quale è stata data materiale attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 avente come obiettivo quello di confermare regole comuni in tutti gli Stati membri per garantire un elevato livello di protezione alle persone che segnalano “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
- (b) nella prassi applicativa, con l’espressione «Whistleblower» si fa riferimento al dipendente e/o al collaboratore di un ente - sia pubblico che privato -, ovvero a chiunque versi in relazione d’interessi con l’azienda (Cfr. art. 3, commi da 3 e 4, del D.Lgs. n. 24/2023), che segnali agli organi legittimati ad intervenire specifiche violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse dell’azienda e/o della collettività.

La segnalazione, pertanto, è da considerarsi come un atto di estrinsecazione del senso civico attraverso cui il segnalante (cd. Whistleblower) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Il Sistema “Whistleblowing”, dunque, è la procedura sottesa ad incentivare la presentazione delle segnalazioni, nonché a tutelare e proteggere, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower da tutti i rischi di possibili ritorsioni dirette e/o indirette che potrebbero derivare a suo carico per la segnalazione svolta (Cfr. art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023). Altresì, tale sistema impone un alto livello di protezione anche in favore di tutti quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o

denunciante (Cfr. art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023, come ad esempio: il facilitatore; le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante; i colleghi di lavoro del segnalante; gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante; gli enti presso i quali il segnalante lavora; gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante).

1.10.B - FUNZIONI DELLA PROCEDURA IMPLEMENTATA

- (a) Scopo della procedura adottata ed implementata dalla “Enfarma S.p.A” (denominata, «Il Sistema di Whistleblowing») è quello di rimuovere, controllando che non ne emergano altri nel prosieguo, tutti i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa l’effettiva procedura da seguire, nonché i timori di possibili ritorsioni o discriminazioni, anche nei confronti di quelle persone e/o di quegli enti che risultino collegati da speciali vincoli con il segnalante, ovvero che abbiano assunto un determinato ruolo nell’ambito del processo di segnalazione, così come espressamente previsto e tipizzato della prefata disciplina di comparto. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

1.10.C – AMBITO SOGGETTIVO DELLA PROCEDURA

- (a) Destinatari della procedura sono:
- (i) i lavoratori subordinati a prescindere dal tipo di contratto sia esso a tempo indeterminato oppure determinato, compreso i lavoratori a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, in apprendistato o in stage;
 - (ii) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
 - (iii) collaboratori ovvero le figure professionali che prestano la propria attività lavorativa in modo autonomo, senza essere soggetti al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
 - (iv) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
 - (v) i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali ed i soci;
 - (vi) i consulenti e i fornitori, ovvero chiunque sia in relazione di interessi con

l’azienda;

(vii) quei soggetti per cui il rapporto di cui ai precedenti punti non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o nel corso della fase precontrattuale, ovvero quei lavoratori che si trovino nel periodo di prova, oppure per i quali il rapporto con l’azienda sia stato già stato sciolto se le informazioni sulla violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

(b) Tutti i destinatari devono essere debitamente informati dell’esistenza della presente procedura, mediante metodi e mezzi che ne assicurino la comprensione. A garanzia di ciò, la presente procedura verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’azienda onde consentire un’adeguata sua pubblicizzazione.

1.10.D – VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

(a) Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse aziendale e collettivo.

(b) In particolare, la segnalazione può riguardare “violazioni” consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione o dell’ente privato e che consistono in:

(i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

(ii) condotte illecite in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare ed in particolare in contrasto con il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla “Enfarma S.p.A.”;

(iii) violazioni del diritto dell’UE ed in particolare:

(iii.a) Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. “a” n. 3);

(iii.b) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. “a” n. 4 del D.Lgs. n. 24/2023);

- (iii.c) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. “a” n. 5 del D.Lgs. n. 24/2023);
 - (iii.d) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. ”a” n. 6 del D.Lgs. n. 24/2023).
 - (iv) condotte e/o omissioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, collaboratori, utenti e/o di arrecare un danno all’ambiente;
 - (v) condotte e/o omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’azienda.
- (c) E’ d’uopo precisare che la presente procedura di “Whistleblowing” non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell’Ufficio Risorse Umane.

1.10.E – ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

- (a) E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

A tal fine, la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- (i) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda e, qualora esterno all’organizzazione, la relazione di interesse con l’azienda (si precisa che le generalità del segnalante sono opzionali in quanto sarà sempre consentita la possibilità di presentare una segnalazione completamente “anonima”, così come previsto al successivo punto “b” del presente articolo);
- (ii) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- (iii) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto

oggetto di segnalazione;

- (iv) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- (v) l’indicazione di eventuali altri soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- (vi) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- (vii) ogni altra informazione, che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

- (b) Sarà sempre consentito inviare segnalazioni «anonime». Saranno considerate tali tutte quelle segnalazioni che risultino essere prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.

Le segnalazioni “anonime” sono a tutti gli effetti equiparate alle segnalazioni ordinarie, con l’effetto che le stesse verranno trattate in conformità a quanto previsto dalla presente procedura e dalle norme di legge fissate in materia.

Avendo scelto di istituire un canale di segnalazione interno mediante utilizzo di piattaforma online (come indicato al successivo Punto 1.10.F), al Gestore della segnalazione sarà sempre consentito di interagire con il soggetto segnalante rimasto “anonimo”, ciò grazie alle specifiche funzionalità tecniche presenti su tale piattaforma online. In particolare, il Gestore avrà la possibilità di trasmettere al segnalante rimasto “anonimo”: (i) un avviso di ricevimento della segnalazione; (ii) un messaggio con cui vengono richieste informazioni integrative sui fatti oggetto della segnalazione e/o l’allegazione di eventuali e/o ulteriori documenti utili alla relativa istruttoria; (iii) un messaggio di riscontro sull’esito della segnalazione.

- c) Tale segnalazione «anonima» potrà essere trasmessa, altresì, in forma orale all’Organismo di Vigilanza attraverso la linea telefonica di cui si dirà al successivo punto 1.10.F.

1.10.F – CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

- (a) La Società mette a disposizione dei propri dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo (per l’elenco di tali soggetti si rinvia al contenuto del precedente

punto 1.10.C), i seguenti canali di segnalazione interna da poter utilizzare alternativamente e più precisamente:

- (i) un Canale di Segnalazione interno mediante utilizzo di una specifica **piattaforma online** (software cloud) denominata Sistema “GIS – WB – Whistleblowing” accessibile attraverso il sito web: <https://enfarma.giswb.it>, ove sarà anche consultabile la presente procedura e le modalità di utilizzo di detto software. Tale canale consente al segnalante di poter alternativamente selezionare le seguenti opzioni: (1) segnalazione in forma scritta (mediante la compilazione di un questionario), con l’opzione di poter allegare documenti e di registrare un messaggio vocale (la voce verrà resa irriconoscibile attraverso specifiche tecniche di “camuffamento”); (2) segnalazione in forma orale mediante registrazione di un messaggio vocale (la voce verrà resa irriconoscibile attraverso specifiche tecniche di “camuffamento”);
 - (ii) un Canale di Segnalazione interno mediante utilizzo della seguente utenza telefonica: 0039 328 9278440, di diretta ed esclusiva pertinenza del Gestore della Segnalazione. Tale canale consente al segnalante di poter formalizzare la segnalazione in forma orale, con la possibilità poter anche richiedere la fissazione di un incontro diretto entro un termine ragionevole. Si precisa che tale canale di segnalazione non consentirà il camuffamento della voce del segnalante in quanto avviene un contatto telefonico diretto con il Gestore della segnalazione. Sarà in ogni caso consentito al segnalante di poter omettere le proprie generalità.
- (b) La segnalazione sarà indirizzata al Gestore dei canali di segnalazione che la “Enfarma S.p.A.” ha individuato nell’Organismo di Vigilanza 231 (di seguito anche “OdV”), al quale viene affidato il compito di ricevere e trattare tutti i tipi di segnalazione in materia di “Whistleblowing”.
- (c) La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
- (i) **mediante utilizzo della piattaforma online (software cloud) denominata Sistema “GIS – WB – Whistleblowing”**. Per accedere a tale piattaforma bisognerà disporre di uno strumento di collegamento alla rete internet. Collegandosi al seguente indirizzo web: <https://enfarma.giswb.it>, il soggetto segnalante verrà condotto in un’apposita pagina web in cui vengono riportare una serie di opzioni selezionabili, tra cui la voce “Invia una Segnalazione”. Cliccando su tale voce, il segnalante verrà condotto in una seconda pagina web in cui sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

1) Canale di segnalazione in forma scritta mediante compilazione di un questionario. Tale canale consentirà al segnalante di accedere ad una terza pagina Web formata da tre Sezioni come qui di seguito descritto:

- “Sezione - Dati Generali” in cui il segnalante dovrà inserire tutti i dati riferiti all’oggetto della segnalazione tra cui ad esempio: la descrizione della segnalazione in dettaglio; luogo in cui si sono verificati i fatti; periodo in cui sono avvenuti i fatti; modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti; allegazione di eventuali documenti; conoscenza dei soggetti coinvolti; eventuale segnalazione già effettuata ad altri soggetti; indicazione di altri enti o soggetti coinvolti rispetto al soggetto segnalato; qualsiasi altro dato che il segnalante intendesse inserire; eventuale registrazione di un messaggio vocale laddove il segnalante lo ritenesse opportuno;
- “Sezione - I Tuoi Riferimenti Personali” in cui il segnalante, a proprio insindacabile giudizio, avrà la possibilità di inserire i propri dati personali completi, o anche soltanto un’utenza telefonica o un indirizzo mail di contatto, ovvero potrà finanche omettere di inserire qualsivoglia genere di indicazione al riguardo, rendendo in tal modo la segnalazione a tutti gli effetti completamente “anonima”. A conferma di ciò, si ribadisce che la voce registrata con il messaggio vocale verrà resa irriconoscibile mediante la tecnica informatica del cd. “camuffamento”;
- “Sezione - Invia la Segnalazione” in cui il segnalante potrà concludere la procedura di inoltro della segnalazione. In tale sezione il segnalante troverà anche un vademecum sulla tipologia di fattispecie segnalabili, unitamente all’informativa Privacy e ad alcune specifiche istruzioni sulle modalità di successivo controllo della segnalazione inoltrata. Come più avanti si vedrà, al momento dell’inoltro della segnalazione al segnalante verrà fornito un codice alfanumerico univoco, che consentirà al medesimo, sempre tramite la precitata piattaforma online, di poter successivamente accedere (sempre in totale anonimato, laddove fosse stata prescelta tale peculiare forma di segnalazione) ad una sezione dedicata in cui il Gestore della Segnalazione potrà inserire eventuali osservazioni e/o richieste specifiche utili alla prosecuzione dell’istruttoria e della trattazione della segnalazione, ovvero potrà rendere noto l’esito finale della segnalazione.

2) Canale di segnalazione in forma orale mediante registrazione di messaggio vocale. Tale canale consentirà l’accesso ad una terza pagina Web il cui il segnalante potrà registrare un messaggio vocale con cui il medesimo dovrà descrivere tutti i fatti oggetto della segnalazione. Dopo aver registrato il messaggio vocale, la voce del segnalante verrà resa irriconoscibile mediante specifiche tecniche informatiche di “camuffamento”, in modo da impedire qualsivoglia genere di riconoscimento del segnalante. In ogni caso, il soggetto segnalante avrà la possibilità di compilare un apposito questionario in cui potrà indicare i propri dati personali completi, o anche soltanto il numero di un’utenza telefonica o un indirizzo mail che il Gestore potrà utilizzare per un eventuale futuro contatto. In alternativa, il segnalante avrà la possibilità di rendere completamente anonima la segnalazione omettendo qualsivoglia genere di indicazione sulla propria persona, limitandosi a descrivere in forma verbale i fatti della segnalazione.

(ii) **mediante utilizzo della seguente utenza telefonica: 0039 328 9278440**, di diretta ed esclusiva pertinenza del Gestore della Segnalazione, nel caso di specie identificato nell’Organismo di Vigilanza 231. Tale utenza telefonica consentirà al segnalante di perfezionare una segnalazione in forma orale, con la possibilità di poter richiedere un incontro di presenza con il Gestore della Segnalazione, ovvero in modalità «da remoto» e/o in video-conference. Dietro espressa autorizzazione del segnalante la conversazione potrà essere registrata in modo da essere conversata. Nel caso in cui la conversazione non dovesse essere registrata, la stessa verrà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato a cura del Gestore della segnalazione e/o del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

d) Il Gestore dei Canali di Segnalazione interni verificherà che siano messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

1.10.G - ATTIVITÀ DI VERIFICA E FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE, PROCESSO DECISIONALE

(a) La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella

segnalazione sono affidate all'OdV-231, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, l'OdV-231 può avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali interessate e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda, sempre nel rispetto dell'assoluta riservatezza del soggetto segnalante.

- (b) Le segnalazioni saranno annotate in un apposito «Registro delle segnalazioni» che l'OdV-231 avrà cura di mantenere aggiornato. Il registro potrà essere accessibile, su richiesta di alcuni soggetti quali ad esempio l'Organo Amministrativo o il Collegio Sindacale, ma nel rispetto degli obblighi di segretezza durante la fase istruttoria e di riservatezza del segnalante.

1.10.H - TEMPISTICHE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- (a) L'OdV-231, ricevuta la segnalazione nei modi di cui al precedente 1.10.F, dovrà:
- (i) inviare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
 - (ii) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - (iii) mantenere le necessarie interlocuzioni con la persona segnalante, potendo anche richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - (iv) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

1.10.I – CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E CONDIZIONI DI UTILIZZO

- a) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- (i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla disciplina legale;
 - (ii) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa

non abbia avuto seguito;

(iii) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

(iv) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

b) L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione sia effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

c) Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC sul proprio sito istituzionale, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Per la relativa disciplina si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC.

d) La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

1.10.J - FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

a) All'infuori dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per espresso disposto di legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ai sensi e per gli effetti del capo III, art. 16 del D.Lgs. 24/2023. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti

a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

- b) Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- c) La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss. modifiche. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/90 s.m.i.
- d) Nei confronti del singolo dipendente, così come di quel soggetto dotato dei requisiti indicati al precedente punto 1.10.C, che effettui una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, ai sensi del capo III, art. 17 del D.Lgs. 24/2023. Per misure discriminatorie e/o ritorsioni si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti (tra cui: la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui

social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici).

- e) Il dipendente e/o il soggetto che dovesse ritenere di aver subito ritorsioni per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta condotta ritorsiva all'OdV-231V che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala i fatti a:
- (i) l'Ufficio Risorse Umane che potrà coinvolgere il Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza del dipendente vittima della presunta ritorsione. Il Responsabile dell'unità organizzativa in cooperazione con l'Ufficio Risorse Umane valuterà tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della condotta ritorsiva in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili della ritorsione;
 - (ii) all'Ufficio Legale dell'azienda, che valuterà in accordo con la Direzione aziendale la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della Società.
- f) In ogni caso, è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti specifiche misure di sostegno, tra cui informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
- g) Il dipendente e/o il soggetto che dovesse ritenere di aver subito ritorsioni potrà comunicare all'ANAC la verifica di tali fatti. Tale ente provvederà a trasmettere pertinente informativa all'Ispettorato nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

1.10.K - TRATTAMENTO DEI DATI PRODOTTI DALLA SEGNALAZIONE

- a) Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
- b) I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da “Enfarma S.p.A.” in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- c) “Enfarma S.p.A.” ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

1.10.L -RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

- a) Il sistema di whistleblowing adottato lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO

Il Presente documento, costituente stralcio del MOG-231 (Art. 1.10 della Parte Generale) viene allegato alla Piattaforma <https://enfarma.giswb.it> al fine di consentire adeguata conoscenza sulla procedura di segnalazione degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 24/2023 (Sistema “Whistleblowing”).

Misterbianco (CT), addì 15.12.2023

L'amministratore Unico
PAPPALARDO Sebastiano



Informativa sulla protezione dei dati personali (Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679)

“Sistema Whistleblowing” (Ai sensi dell’art. 1.10 Parte Generale del MOG-231 / “Enfarma S.p.A.”)

“Enfarma S.p.A.”, in relazione ai dati trattati ai fini della ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni, ex D.Lgs. n. 24/2023, e di eventuali azioni correlate e conseguenti, La invita a Voler leggere con la massima attenzione la seguente scheda informativa in tema di “Protezione dei Dati Personali” ai sensi della disciplina in materia di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.

I. Titolare del Trattamento e D.P.O.

In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

Qui di seguito Le indichiamo il Titolare del Trattamento ed il *Data Protection Officer*

- **Titolare del trattamento** è “Enfarma S.p.A.”, rappresentata dall’Amministratore Unico *pro tempore*, contattabile all’indirizzo mail: titolaretrattamento@enfarma.it, con sede legale in Via Giuseppe Barone n. 5– CAP 95045 - Misterbianco (CT).
- Il **Data Protection Officer** è contattabile all’indirizzo mail: protezionedati@enfarma.it.

II. Tipologie di dati personali

In questa sezione Le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali della persona segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma “<https://enfarma.giswb.it>” all’uopo dedicata:

a) Comuni:

- o Obbligatorie: nome, cognome, rapporti con “Enfarma S.p.A.”.
- o Facoltative: inquadramento, ruolo qualifica/rapporto, contatto telefonico, indirizzo e-mail.

b) Dati personali della persona segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante altri canali:

- o Le segnalazioni possono essere inviate anche mediante canali alternativi, quale la linea telefonica dedicata e pubblicata all’art. 1.10 della Parte Generale del MOG-231 approvato da “Enfarma S.p.A.”, gestita dall’Organismo di Vigilanza di “Enfarma S.p.A.”. In questo caso, i dati personali trattati sono quelli volontariamente comunicati dalla persona segnalante. Resta inteso che tramite la linea telefonica sarà possibile anche procedere ad un incontro con il Gestore della segnalazione.



Informativa Privacy “Whistleblowing”

Allegata alla Piattaforma: <https://enfarma.giswb.it>

c) Dati personali riferiti alla(e) persona(e) coinvolta(e) nella segnalazione:

- o i dati che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. Si specifica che in questo caso “Enfarma S.p.A.” non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari (ad esempio condanne penali, reati, etc.).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

La trasmissione dei dati forniti dalla persona segnalante mediante accesso alla piattaforma WEB è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES e tutti i dati sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookie persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookie tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L’uso dei cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

III. Finalità del Trattamento e Base Giuridica

In questa sezione Le indichiamo le finalità del trattamento e la base giuridica sottesa allo stesso.

Il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, ed in particolare all’accertamento dei fatti segnalati e all’adozione di eventuali provvedimenti. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera f) del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali e necessari per il perseguimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 (attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 avente come obiettivo quello di confermare regole comuni in tutti gli Stati membri per garantire un elevato livello di protezione alle persone che segnalano “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”), oltre che per eventuali esigenze di controllo interno, di monitoraggio dei rischi aziendali, di difesa di un diritto in sede giudiziaria o per ulteriori legittimi interessi del Titolare.

Nel caso in cui segnalazioni di competenza di altri Enti venissero ricevute da “Enfarma S.p.A.”, le medesime verranno indirizzate agli Enti di competenza, che opererà come Titolare autonomo.

I dati di contatto eventualmente forniti dalla persona segnalante saranno utilizzati nel caso in cui dovesse rendersi necessario un contatto diretto con la stessa e per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.

IV. I Soggetti destinatari dei dati

In questa sezione Le indichiamo che tratterà i dati e a chi verranno comunicati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti sono resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, sono competenti a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma WEB), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-



ENFARMA S.p.A.
Via Giuseppe Barone, 5
95045 Misterbianco (CT)
C.F. / P.IVA: 04296070875
www.enfarma.it

Informativa Privacy “Whistleblowing”

Allegata alla Piattaforma: <https://enfarma.giswb.it>

Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento.

Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati può essere richiesto al seguente indirizzo mail: titolaretrattamento@enfarma.it.

V. Diffusione dei dati

In questa sezione Le garantiamo che i dati non saranno diffusi

I dati personali oggetto del trattamento non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

VI. Conservazione dei dati

In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Nel caso pervengano segnalazioni fuori ambito/lamentele (ad esempio contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, comunicazioni o reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico), le stesse sono conservate per un periodo non superiore a 8 (otto) mesi dall’archiviazione della stessa.

VII. Diritti degli Interessati

In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le garantiamo

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l’interessato ha diritto di chiedere a “Enfarma S.p.A.”:

- **l’accesso:** l’interessato può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardi, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;
- **la rettifica:** l’interessato può chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito, qualora inesatti o incompleti;
- **la cancellazione:** l’interessato può chiedere che i suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle suddette finalità, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione;



Informativa Privacy “Whistleblowing”

Allegata alla Piattaforma: <https://enfarma.giswb.it>

- **la limitazione:** l’interessato può chiedere che i suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei suoi dati, in caso di trattamento illecito per il quale si oppone alla cancellazione, qualora debba esercitare i suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei motivi legittimi di “Enfarma S.p.A.” rispetto ai suoi;
- **l’opposizione:** l’interessato può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria;
- **la portabilità:** l’interessato può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare dallo stesso indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il **Garante per la Protezione dei Dati Personali**.

Segue: Esercizio dei diritti:

Ai sensi dell’articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito “Nuovo Codice Privacy”) ed in attuazione dell’articolo 23 del Regolamento, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte delle persone coinvolte nella segnalazione, qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità della persona segnalante.

In particolare, l’esercizio di tali diritti:

- o sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (D.lgs. 24/2023);
- o potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell’identità della persona segnalante;
- o in tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui al Nuovo Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a “Enfarma S.p.A.” rivolgendosi al *Data Protection Officer*, contattabile all’indirizzo mail protezionedati@enfarma.it.

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO

Il Presente documento, costituente l’informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, espressamente dedicata alla procedura di segnalazione degli illeciti di cui al D. Lgs. n. 24/2023 (Sistema “Whistleblowing”) viene allegato alla Piattaforma “<https://enfarma.giswb.it>”.

Misterbianco (CT), addì 15.12.2023

“Enfarma S.p.A.”
Il Legale Rappresentante